



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1135/2023

Oggetto: STABILIMENTO SIDERURGICO ACCIAIERIE D'ITALIA DI GENOVA AUTORIZZATO CON P.D. N. 4899 DEL 29 OTTOBRE 2013 E SS.MM.II. PROROGA DELLA VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II..

In data 22/05/2023 il dirigente MAURO BRUZZONE, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti

la Deliberazione del Consiglio metropolitano nr. 40 del 28/12/22 "BILANCIO DI PREVISIONE 2023 2025 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - APPROVAZIONE DEFINITIVA";

il Decreto del Sindaco metropolitano nr. 9 del 30/01/2023 "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2023 - 2025 E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO (PEG)";

Vista la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. n. 64304/15 del 28/07/2015 recante ad oggetto: "*Nuova struttura dell'ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi*";

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e ed, in particolare, la Parte Seconda – Titolo III-bis, "*L'autorizzazione integrata ambientale*" e le parti III, IV e V;

il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4, recante "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*";

il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";

il D.M. Ambiente 6 marzo 2017, n. 58 avente ad oggetto "*Procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttorio di cui all'articolo 8-bis*";

la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18;

la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante "*Disposizioni urgenti in materia ambientale*";



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Premesso che

con Provvedimento Dirigenziale n. 4899 del 29/10/2013 è stata rilasciata, per una durata di 5 anni, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla Società Acciaierie d'Italia S.p.a. per la gestione di uno stabilimento sito in via Pionieri ed Aviatori d'Italia, 8 – Genova;

l'Atto Dirigenziale n. 2348 del 02/08/2016 ha preso atto che la durata della suddetta Autorizzazione, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 Marzo 2014 n.46, è raddoppiata da 5 a 10 anni a partire dalla data di rilascio del P.D. n. 4899 del 28/10/2013, e quindi fino al 25/06/2023;

Considerato che l'articolo 29-octies, comma 9, stabilisce quanto segue: *“Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29 quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29 quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.”*;

Vista la nota assunta a protocollo con n. 17426 del 28/03/2023, regolarizzata ai fini fiscali con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n. 20033 del 11/04/2023, con la quale la Società ha presentato istanza per il riconoscimento del prolungamento della validità del Provvedimento in oggetto da 10 a 12 anni poiché la stessa Società è in possesso della Certificazione ISO 14001;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n. 22783 del 21/04/2023 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento;

Atteso che con la suddetta nota è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché del referente tecnico coinvolto;
- il termine di conclusione procedimento fissato in 60 giorni;
- l'esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia;
- il domicilio digitale di questa Amministrazione;

Ritenuto che quanto richiesto si configuri quale variante non sostanziale dell'AIA;

Atteso che per il presente atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile di procedimento in data 17/05/2023, prot. n. 27500 del 17/05/2023, agli atti del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Silvia Versari, Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2022/2024 paragrafo 15, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

Ritenuto che il presente atto verrà pubblicato sul Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, in adempimento a quanto disposto dall'art. 29-quater, comma 13 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di prolungare la durata del Provvedimento Dirigenziale n. 4899 del 29/10/2013 al 29/10/2025;
- 2) di pubblicare il presente Atto nella Sezione Autorizzazioni del Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova al link: <https://ambiente.cittametropolitana.genova.it>, ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. n.152/2006;
- 3) di trasmettere il presente Atto alla Società Acciaierie d'Italia S.p.a;
- 4) di trasmettere il presente Atto, per gli aspetti di rispettiva competenza:
 - alla Regione Liguria;
 - al Comune di Genova;
 - all'ARPAL;
 - alla ASL 3 Genovese;

Sono fatte salve tutte le prescrizioni dell'Atto Dirigenziale n. 4899 del 29/10/2013 e ss.mm.ii. che il presente Atto Dirigenziale non ha inteso modificare, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge ed applicabili al caso.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Per quanto non previsto dal presente Atto relativamente ai diversi comparti ambientali, si rinvia al D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed ai suoi provvedimenti attuativi presenti e futuri: resta comunque obbligo dell'Azienda attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative in materia ambientale.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 41 giorni (al 22/05/2023) dal ricevimento dell'istanza avvenuto il 11/04/2023.

Al fine di facilitare la lettura del presente si allegano gli atti Dirigenziali n. 4899 del 29/10/2013 e n. 2348 del 02/08/2016.

Si informa che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO BRUZZONE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI GENOVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0110701 / 2013

Atto N. 4899

OGGETTO: ILVA S.P.A., VIA PIONIERI E AVIATORI D'ITALIA 8, GENOVA - D.LGS. 152/2006, PARTE SECONDA, TITOLO III - BIS - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - RINNOVO.

In data 29/10/2013 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI

(Art. 31 Regolamento Contabilità)

S E	Codice	Cap	Azione	Importo €	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note
					N	Anno	N	Anno	N	Anno			
TOTALE ENTRATE													
TOTALE SPESE													

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°, T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000).

Si attesta la regolarità contabile e l'esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO
O SUO DELEGATO

GENOVA, lì 29 ottobre 2013

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 18.06.2013 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015";

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 18.06.2013 avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione e delle performance (PEGP) 2013: approvazione";

Visto il D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 18.01.2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. n. 205 del 3.12.2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il Regolamento (UE) n. 333 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2505 del 09.05.2008 e s.m.i., con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) alla ILVA Genova S.p.A. relativamente allo stabilimento sito a Genova in via pionieri e Aviatori d'Italia 8;

Vista l'istanza di rinnovo dell'A.I.A. presentata da ILVA Genova S.p.A. alla Provincia di Genova in data 09.09.2012;

Vista l'ulteriore documentazione trasmessa da ILVA S.p.A. in data 18.01.2013 a completamento dell'istanza di rinnovo, a riscontro della nota della Provincia di Genova prot. n. 140885 del 19.11.2012;

Visti gli esiti della prima conferenza di servizi tenutasi in data 21.02.2013 presso gli uffici della Provincia di Genova a seguito della quale sono state richieste integrazioni;

Viste le integrazioni trasmesse dalla società alla Provincia di Genova con note del 22.04.2013 e 07.05.2013;

Visti gli esiti della seconda conferenza di servizi tenutasi in data 18.06.2013 presso gli uffici della Provincia di Genova, che si è espressa favorevolmente in merito alla domanda;

Visto il P.D. n. 4712 del 04.08.2009 con il quale ILVA S.p.A. è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti costituiti da rottami ferrosi prodotti in proprio all'interno dello stabilimento di Genova;

Vista l'istanza presentata di ILVA S.p.A. in data 17.07.2013 con la quale è richiesta la modifica del n. 4712 del 04.08.2009 al fine di estendere la gestione dell'impianto di stoccaggio a rifiuti costituiti da rottami ferrosi prodotti presso altri stabilimenti sociali;

Atteso che nel corso della conferenza di servizi del 18.06.2013 si è deciso di far confluire in A.I.A. l'autorizzazione di cui al P.D. n. 4712 del 04.08.2009;

Ritenuto pertanto di autorizzare la modifica richiesta includendola nel rinnovo dell'A.I.A.;

Vista la nota di ILVA S.p.A. pervenuta in data 12.07.2013 con la quale è stata trasmessa la relazione avente ad oggetto "Note tecniche in merito all'impianto di raccolta acque meteoriche del parco rottame ed all'adeguatezza delle tubazioni di deflusso";

Vista la nota di ILVA S.p.A. pervenuta in data 09.08.2013 con la quale è stato trasmesso il calcolo della tariffa delle spese istruttorie relative al rilascio del rinnovo dell'A.I.A. sulla base delle modalità previste dal D.M. 24.04.2008 e della D.G.R. n. 781/2009;

Visto il P.M.C. trasmesso da ARPAL nota del 11.09.2013;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per la durata di 5 anni dalla data del presente provvedimento, alla società ILVA S.p.a., per la gestione e l'esercizio del proprio stabilimento ubicato a Genova in via Pionieri ed Aviatori d'Italia 8, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati al presente provvedimento;
- 2) di integrare nell'A.I.A. il P.D. n. 4712 del 04.08.2009 con il quale ILVA S.p.A. è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti costituiti da rottami ferrosi prodotti in proprio all'interno dello stabilimento di Genova, accogliendo contestualmente la richiesta di modifica dello stesso da parte di ILVA S.p.A. con nota del 12.07.2013;
- 3) che la Società ILVA S.p.A. sia tenuta al pagamento delle spese istruttorie sostenute dall'Amministrazione precedente e dall'ARPAL. Il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di pagamento con le modalità che nella stessa verranno specificate; il mancato pagamento nei termini anzidetti costituisce motivo di sospensione della validità della presente autorizzazione integrata ambientale;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento:
 - a) alla ILVA S.p.A.;
 - b) all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, per il controllo e la verifica dei dispositivi imposti;
 - c) alla Regione Liguria;
 - d) alla ASL 3 "Genovese", S.C.I.S.P., per quanto di rispettiva competenza;
 - e) al Comune di Genova, per quanto di rispettiva competenza

Secondo quanto stabilito dall'articolo 29-quater, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione in materia ambientale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 29 – octies, comma 1 della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare/gestore dell'insediamento dovrà inviare all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento impiantistico ed una progettazione di interventi ulteriori di adeguamento impiantistico alle BAT comunitarie.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 29 ottobre 2013

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 29 ottobre 2013

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Provincia dal **30 ottobre 2013 al 14 novembre 2013**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 2348/2016

Oggetto: ILVA S.P.A IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, VIA PIONIERI E AVIATORI D'ITALIA 8, GENOVA. D.L.GS. 152/06, PARTE II, TITOLO 3-BIS. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE P.D. N. 4899 DEL 29.10.2013 E SS.MM.II.. MODIFICA NON SOSTANZIALE.

In data 02/08/2016 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 56 in data 23/12/2015 (prot. n. 0099921/2015) con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2016/2018;

Visto l'Atto Dirigenziale n. 346 del 9 febbraio 2016 relativo all'accertamento preventivo delle entrate ricorrenti relative a contributi per le spese di istruttoria, diritti di iscrizione e canoni in materia di rifiuti e scarichi per l'esercizio 2016;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province

approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento");

Richiamato il P.D. n. 4899 del 29.10.2013 e ss.mm.ii. con il quale è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente allo stabilimento sito a Genova, via Pionieri e Aviatori d'Italia, a ILVA Genova S.p.A. in Amministrazione Straordinaria;

Visto in particolare l'Atto Dirigenziale n. 1160 del 15.04.2016 con il quale è stata integrata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con P.D. n. 4899 del 29.10.2013 autorizzando lo stoccaggio e la rigenerazione dell'acido cloridico prodotto dalle linee degli stabilimenti di Genova e novi Ligure;

Considerato che con tale Atto, al punto 160-bis, nel prescrivere la costituzione di una garanzia finanziaria per esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica e il ripristino ambientale, è stata erroneamente prescritta con la medesima garanzia la necessità di copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività

Vista la nota datata 21.07.2016, assunta al protocollo della Città Metropolitana n. 42899 del 22.07.2016, con la quale Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ha chiesto di confermare, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 Marzo 2014 n.46, che la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è raddoppiata da 5 a 10 anni a partire dalla data di rilascio del P.D. 4899 del 28.10.2013

Considerato che per tale atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di prendere atto che, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 Marzo 2014 n.46, la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per l'attività svolta dalla Società ILVA

presso lo stabilimento di Genova, Via Pionieri ed Aviatori d'Italia, è raddoppiata da 5 a 10 anni a partire dalla data di rilascio del P.D. n. 4899 del 28.10.2013;

2) di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a ILVA S.p.A. in A.S. per lo stabilimento di Genova, Via Pionieri ed Aviatori d'Italia, con il P.D. n. 4899 del 28.10.2013 e ss.mm.ii., come di seguito riportato:

a) Il Paragrafo 2.4.F della Parte 2 del P.D. n. 4899 del 29.10.2013 è modificato come segue:

160-bis. Prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere costituita per tutta la durata dell'autorizzazione a favore della Città Metropolitana di Genova una garanzia finanziaria mediante fidejussione di entità pari ad una copertura di 1.361.155 € con una delle seguenti modalità:

- reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria nei termini di seguito specificati.

La garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova in osservanza alla presente prescrizione dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Nel caso il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima della scadenza dell'autorizzazione, tale termine implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura precedente, l'autorizzazione ne risulterà automaticamente sospesa senza dilazione di termini, fino a trasmissione e accettazione da parte del beneficiario della nuova polizza fideiussoria. Fa eccezione il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità di intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata dell'attività autorizzata.

L'entità della garanzia potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento Emas 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta.

Copia originale della garanzia finanziaria costituita in ottemperanza presente punto dovrà tempestivamente essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova;

3) di trasmettere copia del presente atto:

- a) a ILVA Genova S.p.A. in A.S.;
- b) all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, per il controllo e la verifica dei dispositivi imposti;
- c) alla Regione Liguria;
- d) alla ASL 3 "Genovese", S.C.I.S.P., e al Comune di Genova per quanto di rispettiva competenza;

È fatto salvo quant'altro contenuto nel Provvedimento Dirigenziale 4899 del 29.10.2013 e ss.mm.ii., nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Si informa che contro il presente Atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'Atto.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
				Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-									

**Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Suolo

Oggetto: ILVA S.P.A IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, VIA PIONIERI E AVIATORI D'ITALIA 8, GENOVA. D.L.GS. 152/06, PARTE II, TITOLO 3-BIS. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE P.D. N. 4899 DEL 29.10.2013 E SS.MM.II.. MODIFICA NON SOSTANZIALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:					+								
TOTALE SPESE:					-								

Genova li, 09/08/2016

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 2348 del 02/08/2016

UFFICIO
Servizio Acqua e rifiuti
Ufficio Suolo

Oggetto: ILVA S.P.A IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, VIA PIONIERI E AVIATORI D'ITALIA 8, GENOVA. D.L.GS. 152/06, PARTE II, TITOLO 3-BIS. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE P.D. N. 4899 DEL 29.10.2013 E SS.MM.II.. MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 09/08/2016 al 24/08/2016 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 30/08/2016

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(FASCIOLO ALESSANDRO)
con firma digitale